

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna**  
**Ufficio V Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari**  
Viale Cagliari 11 – Elmas – tel 070/2194146 - 070/2194227

**Racli. 313/2018**  
**Giudice dott. R. Ponticelli**  
**Ud. del 13.03.2019**

**TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI**

**Sezione Lavoro**

**MEMORIA DIFENSIVA**

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica (c.f.: 80255230585), e per l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, (c.f.: 80012550929), in persona dirigente generale *pro tempore*, rappresentati e difesi, in questa sede, per delega allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Antonio Cardia, legalmente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, via Sulcitana 09030 Elmas (CA), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni nella casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [uspca@postacert.istruzione.it](mailto:uspca@postacert.istruzione.it);

**RESISTENTI**

**CONTRO**

**Guglielmino Maria Grazia** rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Minissale presso il cui Studio in Messina via Dogali 1/A, è elettivamente domiciliata.

**RICORRENTE**

**FATTO**

Con ricorso ritualmente notificato all'Amministrazione, unitamente al pedissequo decreto recante la fissazione dell'udienza del 13.03.2019, la sig. ra Guglielmino Maria Grazia dipendente del MIUR, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha rappresentato, sostanzialmente, quanto segue:

di essere stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da G.A.E. – quale docente di scuola primaria;

che con ordinanza n. 241 del 08.04.2016, emanata dal M.I.U.R., è stata disciplinata la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, sulla base del CCNL del 08.04.2016;

di aver inoltrato domanda di mobilità specificando di avere la precedenza ex art. 21 legge 104/1992;

che in data 24.08.2016, apprendeva l'esito della domanda di mobilità, con assegnazione all'ambito territoriale 0008 regione Sardegna;

di aver ottenuto per l'a.s. 2016/17, assegnazione provvisoria presso il Circolo Didattico di Sant'Agata di Battiati;

che con ordinanza n. 221/2017, il MIUR ha dettato la disciplina per la mobilità a.s. 2017/18;

di aver prodotto per detto anno scolastico domanda di trasferimento;

di non aver ottenuto la mobilità richiesta;

che il punteggio attribuito alla domanda di mobilità è erroneo in quanto non tiene conto del periodo di servizio prestato nelle scuole paritarie;

Tutto ciò premesso chiede:

che venga dichiarato il suo diritto a godere dei benefici ex legge 104/1992, per la mobilità 2016/17;

che venga dichiarato il suo diritto a permanere presso la provincia di Catania, comune di residenza, in quanto soggetto disabile con invalidità superiore ai due terzi;

riconoscere la validità, ai fini del punteggio attribuito alla domanda di mobilità del servizio prestato presso le scuole paritarie;

per l'effetto ordinare all'Amministrazione convenuta di procedere alla sua assegnazione in uno degli ambiti della provincia di Catania.

Con il presente atto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, si costituisce in giudizio, contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto per i seguenti.

## MOTIVI

I movimenti del personale docente a norma dell'art. 4 CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 (all.1), sono regolamentati da un CCNI, per l'a.s. 2016/17, detta contrattazione è stata sottoscritta dalle parti in data 08.04.2016.

L'art. 1 (all.2), del menzionata CCNI statuisce:

*“Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.Lvo n. 297/1994 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro tre giorni dalla certificazione del presente contratto”.*

Con O.M. n. 241/2016, l'Amministrazione ha dettato le disposizioni per dare attuazione al CCNI in parola.

Orbene, parte attrice relativamente alle norme che regolamentano le operazioni di mobilità di cui trattasi solleva:

*“l'eccezione di incostituzionalità delle operazioni di mobilità [..].*

*Il MIUR ha posto in essere delle operazioni di mobilità che non hanno rispettato il principio del merito costituzionalmente garantito [..].*

*Invero il MIUR con il proprio comportamento, in spregio alla Carta Costituzionale, ha creato <<fasce>> di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri, abiurando i principi di buon andamento dell'Amministrazione allorquando, in tal guisa, è facile incorrere in arbitri ed abusi, che, nel caso che ci occupa, si sono puntualmente verificati.”*

Sul punto si richiama la Sentenza del T.A.R. Lazio 11164/2017 (all.3), che precisa in merito al fatto che le norme pattizie avrebbero:

*“introdotto disposizioni concretamente lesive dell'interesse dei [...] docenti reclutati nel 2015 tramite Piano straordinario che nell'anno 2016/2017 hanno partecipato alle fasi B e C del piano straordinario di mobilità di concorrere alla mobilità su provincia e su scuola, così operando disparità di trattamento con i docenti che hanno partecipato alla fase A di mobilità [..].*

*In particolare, l'art. 2, comma 3 del CCNI chiarisce espressamente che destinatari della mobilità per l'anno 2016/17 sono, oltre i titolari di sede definitiva, anche i titolari di sede provvisoria reclutati tramite le fasi B e C del piano straordinario per il 2015 e che i soggetti reclutati dalle GAE partecipano alla mobilità <<in ambito nazionale>>; l'art. 3 comma 3 del CCNI con specifico riferimento al personale reclutato con il Piano*

*straordinario, ben evidenzia che <<il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/2015 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale e>> l'art. 6 chiarisce che per quanto riguarda <<Gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, provenienti da GAE, partecipano a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza d'istanza, d'ufficio, nei limiti dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di precedenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza>>.*

*L'art. 2 del CCNI, peraltro, prevede espressamente che <<in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso [...]>>*

*Ed invero con la l. 107/2015, dopo aver previsto all'articolo 1, comma 95 che nell'anno 2015 si procedesse ad un <<Piano straordinario di reclutamento>> finalizzato all'assunzione di migliaia di docenti precari in deroga agli ordinari criteri di assunzione, al successivo comma 108 il legislatore ha altresì disposto che per il successivo anno 2016 si procedesse altresì ad un peculiare <<Piano straordinario di mobilità>>.*

*In tal modo, da un lato si è consentito al trasferimento dei docenti neo assunti <<in deroga>> al vincolo di permanenza triennale nella sede di cui all'art. 399, comma 3, T.U. sul Pubblico Impiego, dall'altro si è proceduto all'individuazione delle sedi definitive (cioè per il triennio successivo) per quei docenti reclutati nel 2015 attraverso il piano straordinario di reclutamento ai quali era stata assegnata soltanto una sede provvisoria.*

*E' lo stesso legislatore, quindi - e non l'O.M. n. 241/2016 né la sottostante contrattazione collettiva - che con la Legge c.d. <<Buona Scuola>> [...] ha configurato un complesso sistema con il quale non soltanto ha derogato a precedenti disposizioni di*

legge in tema di reclutamento del personale, ma altresì anche in tema di trasferimento (c.d. mobilità).

[..].

*In tale sistema, il legislatore ha diversificato la posizione dei docenti assunti entro l'anno 2014/2015 [...] dai docenti reclutati nel 2015 nella fase B del piano medesimo: per questi ultimi, infatti, non soltanto ha reso disponibili solo le sedi che non fossero già state occupate nella fase A del piano di mobilità, ma ha configurato una sorta di <<mobilità coattiva>>, che per i docenti assegnatari di sede provvisoria partecipando a domanda al Piano straordinario di reclutamento di cui al DDG n. 767/2016 ha coinciso con l'assegnazione della sede <<definitiva>>, disciplinata con lo stesso strumento che la legge precedentemente prevedeva per la mobilità volontaria [...]."*

Circa quanto sostenuto da controparte in merito ad una presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione si richiama la citata sentenza del T.A.R. (all.3), che a tal proposito:

*"ritiene di evidenziare, limitatamente al profilo di disparità di trattamento [...] che, contrariamente a quanto argomentato in ricorso, la posizione dei docenti assunti entro l'anno 2014/2015 attraverso i normali canali di reclutamento, non è affatto identica ai docenti reclutati tramite piano straordinario di cui al DDG n. 767/2016.*

Stante la diversa modalità di reclutamento utilizzata per i docenti assunti ante 2014/15, rispetto a quelli assunti in forza del piano straordinario di assunzioni il Giudice Amministrativo rileva:

*"Risulta pertanto, del tutto logico, che ai docenti reclutati nel 2014/2015 tramite i canali ordinari sia stata garantita la possibilità di ottenere il trasferimento in una sede più ambita precedentemente all'assegnazione della sede definitiva ai docenti reclutati nel 2015 tramite Piano straordinario.*

Vero è che nell'anno scolastico di riferimento la cospicua immissione in ruolo di personale ha costituito un notevole impegno per l'Amministrazione, che ha dovuto far fronte ad un considerevole numero di domande di assunzione.

In proposito, giova precisare la circostanza che i docenti inseriti in GAE hanno espresso formalmente la loro volontà ad essere assunti. Tanto più che non è stata prevista alcuna sanzione nei confronti di coloro che avessero ritenuto di non avvalersi di detta facoltà, questi ultimi, infatti, hanno mantenuto inalterata, per quanto attiene al punteggio,

la loro posizione nelle GAE, tra questi alcuni sono stati assunti in anni scolastici successivi.

Per quanto attiene al mancato riconoscimento, ai fini della mobilità, del servizio prestato nella scuola paritaria, si osserva che la tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti di cui allegato D, del CCNI sulla mobilità (all.4), stabilisce il punteggio da attribuire ai titoli di servizio le: *“note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo”*, precisa che: *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.

Invero il punto dianzi richiamato non fa altro che chiarire quanto stabilito alla lettera B1, della menzionata tabella di valutazione, che riconosce punti 3: *“per ogni anno di servizio pre ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio [...]”*.

Orbene considerato che la mobilità nel Comparto Scuola è regolamentata da norme pattizie occorre verificare se la regola contestata da parte attrice, ossia non valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie, leda principi fondamentali dell’ordinamento ovvero se la stessa sia affetta da una manifesta irragionevolezza.

A detta di controparte tale disposizione risulta illegittima, e conseguentemente deve venire disapplicata. A sostegno dell’assunto parte attrice richiama la legge n. 62 del 10.03.2000, orbene la norma richiamata si riferisce al sistema nazionale di istruzione e ne sancisce la sostanziale parità, tuttavia risulta ardito sostenere che detta disposizione riverberi i suoi effetti sul rapporto di servizio del personale, sotto questo aspetto è sufficiente richiamare le modalità di reclutamento del personale delle scuole “pubbliche” che presenta aspetti di garanzia e, per così dire, di rigidità sistemica, affatto estranei alle modalità di reclutamento seguito dalle scuole paritarie laddove è sufficiente l’abilitazione per essere assunti e non vi è alcuna graduatoria da osservare.

Anche il citato D. l. 255/2001, si pone sul piano del riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini del punteggio da attribuire nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, si tratta di fattispecie affatto distinta da quella in trattazione. Le graduatorie ad esaurimento sono utili ai fini del conseguimento di incarichi a tempo determinato ed altresì utili ai fini del conseguimento di incarichi a tempo indeterminato, il legislatore ha voluto riconoscere il servizio prestato presso le scuole paritarie.

Nel caso in trattazione si controverte sulla mobilità ed in questo caso le parti contraenti, nella loro discrezionalità ed in forza degli interessi di cui sono esponenti, hanno ritenuto di non dover riconoscere ai fini della mobilità il servizio prestato nella Scuola paritaria

Si osserva, altresì, che applicare “astrattamente” il principio di uguaglianza può avere effetti affatto contrari a quelli che si vogliono perseguire. Per fare un esempio si ritiene di dover tutelare un precario che ha percorso, negli anni, centinaia di chilometri per raggiungere la sede di servizio piuttosto che il docente che per le ragioni più disparate, ad. es. confessionali e/o di fiducia in lui riposte dal responsabile della Scuola paritaria, è riuscito a lavorare per anni nella propria città di residenza. Si tratta di una composizione/valutazione di interessi che possono essere oggetto di un diverso trattamento in sede pattizia.

E' doveroso precisare che quanto precede nulla ha a che vedere con la fattispecie concreta su cui si controverte, si tratta di un semplice esempio, che però presenta, si ha ragione di ritenere, una sua ragionevolezza.

A conferma di quanto precede l'Ordinanza n. 3/2017, della Sez. Lavoro del Tribunale Civile di Cagliari (all.5), pronunciata su fattispecie identica a quella di cui al punto che precede.

Infine per quanto attiene al mancato riconoscimento dei benefici di cui all'art. 21 della legge 104/1992, ci si limita ad osservare che la fruibilità di detto beneficio è comunque subordinata all'esistenza di un posto disponibile in organico di diritto, circostanza questa che, evidentemente, non si è realizzata.

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, preso atto dell'insussistenza della motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno di quanto richiesto voglia l'Ill. mo Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, accogliere le seguenti:

### CONCLUSIONI

rigettare il ricorso perché infondato immotivato e non provato;

con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) art. 4 CCNL Comparto scuola 29.11.2007;
- 2) art. 1 CCNI sulla mobilità 08.04.2016.

- 3) sentenza del T.A.R. Lazio n. 11164/2017;
- 4) allegato D CCNI sulla mobilità 08.04.2016;
- 5) Ordinanza n. 3/2017, della Sez. Lavoro Tribunale di Cagliari;
- 6) delega a rappresentare in giudizio l'Amministrazione;

*Cagliari 12.03.2019*

Il Dipendente del MIUR

*Antonio Cardia*  
